

Causa T-178/98 DEP

Fresh Marine Co. A/S
contro
Commissione delle Comunità europee

«Liquidazione delle spese»

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 15 settembre 2004 II - 3130

Massime dell'ordinanza

1. *Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Spese indispensabili sostenute dalle parti — Elementi di prendere in considerazione [Regolamento di procedura del Tribunale, art 91, lett. b)]*

2. *Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Intervento di più avvocati [Regolamento di procedura del Tribunale, art 91, lett. b)]*

3. *Procedura — Spese — Liquidazione — Domanda relativa a talune spese presentata per la prima volta dinanzi al giudice — Ricevibilità*
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 92, n. 1)

1. Discende dall'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini, condizioni queste che valgono per tutte le spese, ivi comprese le spese di viaggio e di soggiorno.

Il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui i detti compensi possono essere rifiutati dalla parte condannata alle spese. Nel pronunciarsi sulla domanda di liquidazione delle spese il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti.

Poiché il diritto comunitario non contiene disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, che possono dipendere dall'assenza di precedenti giurisprudenziali relativi ad analoghe circostanze, che ha implicato una maggiore incertezza circa l'esito del ricorso, dall'entità del lavoro, segnatamente a livello di ricerca e di analisi, che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti. In proposito la possibilità per il Tribunale di determinare il valore del lavoro compiuto dipende dalla precisione delle informazioni fornite.

(v. punti 26-28, 33, 41)

2. Per quanto riguarda la massa di lavoro che il procedimento nella causa principale ha potuto cagionare agli avvocati, sebbene, in linea di principio, sia ripetibile il compenso di un solo avvocato, si può verificare che, in base alle peculiarità di ciascuna causa, tra le quali la più importante è la complessità, possa essere considerato rientrare nella nozione di «spese indispensabili» il compenso di

più avvocati. Occorre tuttavia tenere principalmente conto del numero totale di ore di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite.

(v. punto 35)

del regolamento di procedura del Tribunale, essere estesa all'atto della domanda di liquidazione delle spese, così da includervi le spese di viaggio e di soggiorno, in quanto vi era una contestazione tra le parti sulle spese ripetibili al momento della presentazione della detta domanda. Tale domanda di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno deve quindi essere dichiarata ricevibile.

3. Una domanda di rimborso delle spese che inizialmente abbia riguardato soltanto gli onorari degli avvocati può validamente, alla luce dell'art. 92, n. 1,

(v. punto 40)